

L-1 BENI CULTURALI L-2 BIOTECNOLOGIE L-3 DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA L-4 DISEGNO INDUSTRIALE L-5 FILOSOFIA L-6 GEOGRAFIA L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE L-10 LETTERE L-11 LINGUE E CULTURE MODERNE L-12 MEDIAZIONE LINGUISTICA L-13 SCIENZE BIOLOGICHE L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI L-15 SCIENZE DEL TURISMO L-16 SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA L-18 SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE L-20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE L-21 SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE L-22 SCIENZE DELL'ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI L-26 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE L-28 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE L-29 SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE L-30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE L-31 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE L-32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA L-33 SCIENZE ECONOMICHE L-34 SCIENZE GEOLOGICHE L-35 SCIENZE MATEMATICHE L-36 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI L-37 SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE L-38 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI L-39 SERVIZIO SOCIALE L-40 SOCIOLOGIA L-41 STATISTICA L-42 STORIA L-43 TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI L-SNT1 PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA L-SNT2 PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE L-SNT3 PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE L-SNT4 PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE L-GASTR SCIENZE, CULTURE E POLITICHE DELLA GASTRONOMIA LM-1 ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA LM-2 ARCHEOLOGIA LM-3 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA LM-5 ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA LM-6 BIOLOGIA LM-7 BIOTECNOLOGIE AGRARIE LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE LM-10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI LM-11 CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI LM-12 DESIGN LM-13 FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE LM-14 FILOLOGIA MODERNA LM-15 FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITÀ LM-16 FINANZA LM-17 FISICA LM-18 INFORMATICA LM-19 INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA LM-22 INGEGNERIA CHIMICA LM-23 INGEGNERIA CIVILE LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI LM-25 INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE LM-32

GUIDA ALLA SCRITTURA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI A.A. 2021 - 2022

Consiglio Universitario Nazionale

E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE (80/M) LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO LM-76 SCIENZE ECONOMICHE PER L'AMBIENTE E LA CULTURA LM-77 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE LM-79 SCIENZE GEOFISICHE LM-80 SCIENZE GEOGRAFICHE LM-81 SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO LM-82 SCIENZE STATISTICHE LM-83 SCIENZE STATISTICHE ATTUARIALI E FINANZIARIE LM-84 SCIENZE STORICHE LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE LM-86 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI LM-87 SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI LM-88 SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE LM-89 STORIA DELL'ARTE LM-90 STUDI EUROPEI LM-91 TECNICHE E METODI PER LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE LM-92 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE LM-93 TEORIE E METODOLOGIE DELL'E-LEARNING E DELLA MEDIA EDUCATION LM-94 TRADUZIONE SPECIALISTICA E INTERPRETARIATO L-1 BENI CULTURALI L-2 BIOTECNOLOGIE

INDICE

Indice	1
Introduzione	3
1) Informazioni generali sul corso di studi	4
1.1) Nome del corso (in italiano e in inglese)	4
1.2) Lingua in cui si tiene il corso	4
1.3) Modalità di svolgimento	5
1.4) Corsi interateneo e corsi a carattere internazionali	7
2) Ulteriori informazioni sul corso di studi	9
2.1) Massimo numero di crediti riconoscibili	9
2.2) Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe	9
2.3) Gruppi di affinità	10
3) Relazioni e pareri	11
3.1) Relazione tecnica del nucleo di valutazione	11
3.2) Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento	11
3.3) Sintesi del parere della Regione (limitatamente ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia)	12
3.4) Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni	13
4) Obiettivi formativi specifici e descrittori di Dublino	14
4.1) Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo	14
4.2) Conoscenza e comprensione – Capacità di applicare conoscenza e comprensione	14
4.3) Autonomia di giudizio – Abilità comunicative – Capacità di apprendimento	17
5) Ingresso e uscita	18
5.1) Conoscenze richieste per l'accesso	18

5.2) Caratteristiche della prova finale	20
5.3) Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	21
5.4) Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)	23
6) Tabella delle attività formative	25
6.1) Attività formative di base caratterizzanti indispensabili	25
6.2) Parcellizzazione degli insegnamenti	25
6.3) Realizzabilità complessiva della tabella (minimi e massimi)	27
6.4) Ampiezza degli intervalli (negli ambiti e nelle attività)	28
6.5) Coerenza fra la tabella delle attività formative, gli obiettivi formativi specifici e gli sbocchi professionali	29
6.6) Inserimento nelle attività di base o caratterizzanti di settori non previsti dalla classe	30
6.7) Presenza di tutti i settori MAT o FIS nelle attività di base della classe di laurea	31
6.8) Equilibrio fra crediti assegnati alle attività affini e crediti assegnati alle attività caratterizzanti	31
6.9) Settori scientifico-disciplinari di base o caratterizzanti inseriti fra le attività affini	32
6.10) Numero e tipologia di SSD indicati fra le attività affini o integrative	33
6.11) Numero di crediti assegnato alle attività a scelta dello studente	34
6.12) Tipologia di attività a scelta dello studente	35
6.13) Numero di crediti attribuiti alla prova finale	36
6.14) Conoscenza di una lingua europea oltre l'italiano nelle lauree e nelle lauree magistrali a ciclo unico	37
6.15) Conoscenza di una lingua europea oltre l'italiano nelle lauree magistrali	37
6.16) Crediti attribuiti alle ulteriori attività formative	38
6.17) Comunicazioni dell'ateneo al CUN	39
7) Corsi interclasse	40
8) Corsi di laurea a orientamento professionale	43

INTRODUZIONE

Scopo di questa guida è condividere con gli Atenei l'esperienza sviluppata all'interno del Consiglio Universitario Nazionale nell'esame degli ordinamenti didattici. In particolare, si è voluto riassumere il contesto normativo, chiarire i rapporti fra gli ordinamenti didattici e la SUA-CdS, e fornire delle indicazioni per una efficace scrittura degli ordinamenti che porti all'elaborazione di un'offerta didattica valida e ben strutturata.

Gli argomenti trattati sono stati suddivisi in capitoli dedicati a temi omogenei. Per ciascun argomento, dopo una breve descrizione del tema e di quanto previsto dalla normativa, sono date delle indicazioni di scrittura, richiamate le fonti normative, richiamato in quale quadro della SUA-CdS si trova il relativo punto dell'ordinamento.

L'edizione 2021/22 di questa guida prende in considerazione le novità normative introdotte dal D.M. n. 446 del 12 agosto 2020 di definizione delle classi dei corsi di laurea a orientamento professionale. Conseguentemente, le indicazioni relative ai corsi di laurea a orientamento professionale, contenute al paragrafo 8, sono state aggiornate.

1) INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDI

1.1) Nome del corso (in italiano e in inglese)

Il legislatore richiede che ogni ordinamento didattico determini la denominazione del corso di studi. Inoltre il nome è il primo mezzo con cui il corso si presenta all'esterno, per cui è importante che sia rappresentativo dell'effettivo contenuto del corso.

Indicazioni: Il nome del corso deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici e con la classe di appartenenza del corso. Non deve essere in alcun modo fuorviante per gli studenti; in particolare, non deve fare riferimento ad aspetti poi trattati solo marginalmente nel corso e non deve richiamare parole chiave di corsi appartenenti ad altre classi. Il nome deve rappresentare il corso nel suo complesso, senza fare riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi; inoltre non deve contenere indicazioni pleonastiche quali "laurea in" o "laurea magistrale in".

Devono essere inserite sia la versione italiana sia la versione inglese del nome del corso. Le due versioni devono corrispondere esattamente, e l'Ateneo ha la possibilità di scegliere quale nome, fra quello in italiano e quello in inglese, sarà usato per riferirsi al corso nei documenti ufficiali.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Informazioni/Informazioni generali sul Corso di Studi.

Le stesse informazioni sono visibili nel quadro QUALITÀ/Presentazione/Informazioni generali sul Corso di Studi.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 11, comma 3, lettera a). DD.MM. 16/03/2007 (Determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale) art. 6, commi 1 e 2.

1.2) Lingua in cui si tiene il corso

In questo campo deve essere indicata la lingua (o le lingue) in cui è tenuto il corso.

Indicazioni: Possono essere indicate più lingue solo quando il corso contiene percorsi che comprendono degli insegnamenti obbligatori offerti in lingue diverse. Per esempio, se un corso prevede, almeno, un percorso contenente insegnamenti obbligatori sia in lingua italiana sia in lingua inglese, allora

può essere indicato che il corso è tenuto in italiano e in inglese. Se invece gli unici insegnamenti in lingua inglese previsti dal corso sono insegnamenti facoltativi non obbligatori per alcun curriculum allora occorre indicare che il corso è tenuto in italiano.

Si noti che nei corsi erogati (interamente) in lingua straniera, è possibile conteggiare docenti strutturati in università straniere fra i docenti di riferimento se, per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, almeno il 10% degli studenti iscritti (in media nel triennio) ha conseguito il titolo d'accesso all'estero e i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Informazioni/Informazioni generali sul Corso di Studi.

Le stesse informazioni saranno visibili nel quadro QUALITÀ/Presentazione/Informazioni generali sul Corso di studi.

Fonti normative: D.M. 6/2019, Allegato A.

1.3) Modalità di svolgimento

In questa sezione bisogna specificare la modalità di erogazione del corso, se "convenzionale", "mista", "prevalentemente a distanza" oppure "integralmente a distanza".

Possono essere istituiti solo in modalità convenzionale i corsi di studio afferenti alle classi: L-17 Scienze dell'Architettura, LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, LM-41 Medicina e Chirurgia, LM-42 Medicina Veterinaria, LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria, alle classi di laurea e laurea magistrale nelle Professioni Sanitarie (L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3, L-SNT/4, LM-SNT/1, LM-SNT/2, LM-SNT/3, LM-SNT/4), e alle classi di laurea a orientamento professionale L-P01, L-P02, e L-P03.

I corsi di studio afferenti a classi riportate all'elenco seguente, poiché prevedono obbligatoriamente particolari attività pratiche e di tirocinio o la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, possono essere istituiti solo in modalità convenzionale o mista: L-2 Biotecnologie, L-13 Scienze biologiche, L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari, L-27 Scienze e tecnologie chimiche, L-30 Scienze e tecnologie fisiche, L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, L-34 Scienze geologiche, L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali, L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, L/DS Scienze della difesa e della sicurezza, LM-6 Biologia, LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-8 Biotecnologie industriali, LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali, LM-13 Farmacia e farmacia industriale, LM-17 Fisica, LM-54 Scienze

chimiche, LM-58 Scienze dell'universo, LM-60 Scienze della natura, LM-61 Scienze della nutrizione umana, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-70 Scienze e tecnologie alimentari, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale, LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, LM-74 Scienze e tecnologie geologiche, LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, LM-79 Scienze geofisiche, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali, LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali, e LM/DS Scienze e difesa della sicurezza.

Le Università telematiche possono istituire esclusivamente i corsi di tipologia prevalentemente a distanza e integralmente a distanza. Le Università telematiche possono altresì istituire i corsi in modalità mista, sulla base di specifiche convenzioni con le Università non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.M. 270/2004.

I corsi in modalità convenzionale, o mista, con una replica offerta integralmente, o prevalentemente, a distanza sono considerati come due corsi separati, uno offerto in modalità convenzionale, o mista, e l'altro in modalità prevalentemente, o integralmente, a distanza, ciascuno con un proprio ordinamento e i propri requisiti di accreditamento.

Indicazioni: La modalità "convenzionale" va scelta quando non più di un decimo dei crediti delle attività formative del corso sono erogati in modalità telematica; ciò significa che il percorso formativo di ogni studente del corso non può comprendere più di un decimo dei crediti erogati in modalità telematica. La modalità "mista" va indicata quando più di un decimo ma non più dei due terzi delle attività formative del corso sono erogate in modalità telematica; ciò significa che gli studenti potranno avere più di un decimo dei crediti del proprio percorso erogati in modalità telematica, e tuttavia nessuno studente può avere un percorso formativo con più dei due terzi dei crediti erogati in modalità telematica. La modalità "prevalentemente a distanza" va scelta quando più dei due terzi delle attività formative del corso (ma non tutte) sono erogate in modalità telematica; ciò significa che gli studenti possono avere più dei due terzi dei crediti del proprio percorso erogati in modalità telematica, e tuttavia nessuno studente può avere un percorso formativo integralmente erogato in modalità telematica. Infine, la modalità "integralmente a distanza" va indicata quando vi sono studenti per i quali tutte le attività formative del percorso sono svolte in modalità telematica, fermo restando lo svolgimento in presenza degli esami di profitto e della discussione delle prove finali.

Il CUN potrà dare parere favorevole all'erogazione in modalità "prevalentemente a distanza" solo se l'ordinamento è accompagnato da dichiara-

zioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo, o da convenzioni con qualificati enti esterni, che certifichino la possibilità effettiva di utilizzare strutture, rispettivamente interne o esterne, adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dichiarati. Le dichiarazioni del Nucleo di Valutazione e/o le convenzioni che certifichino la possibilità effettiva di utilizzare strutture adeguate allo svolgimento di tirocini o attività pratiche, sperimentali, di laboratorio o di progetto da svolgersi in presenza, potranno essere inserite nel quadro "Informazioni generali sul Corso di Studi" in vece della "eventuale convenzione (per i corsi erogati in modalità c. e d.)".

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Informazioni/Informazioni generali sul Corso di Studi

Le stesse informazioni sono visibili nel quadro QUALITÀ/Presentazione/Informazioni generali sul Corso di Studi.

Fonti normative: D.M. 1171 del 23 dicembre 2019; D.M. 989 del 25 ottobre 2019, Allegato 3.

1.4) Corsi interateneo e corsi a carattere internazionali

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studi, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno; deve essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto, doppio o multiplo.

Ai sensi del D.M. 6/2019 (Allegato A, Tabella K) sono a carattere "internazionale":

- i corsi interateneo con Atenei stranieri che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;
- i corsi con mobilità internazionale strutturata, per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il 20% degli studenti acquisiscano, o abbiano acquisito, almeno 12 CFU all'estero in tutta la carriera con riferimento al corso in questione;
- i corsi erogati in lingua straniera;
- i corsi di laurea magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito dei programmi comunitari "Erasmus plus 2014 - 2020 azione centralizzata chiave 1" (ed "Erasmus Mundus") fino al termine della partecipazione a tali programmi.

Indicazioni: In caso di corso interateneo, deve essere inserita la convenzione che regola, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra gli Atenei coinvolti.

Non si configura come corso interateneo un corso di studi erogato integralmente da un Ateneo italiano anche se in presenza di convenzioni, con uno o più Atenei stranieri, per la mobilità internazionale degli studenti che prevedono il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo dagli Atenei stranieri. In questo caso le relative convenzioni non devono essere inserite in questo quadro ma nel quadro B5 della SUA-CdS.

I corsi a carattere internazionale potranno utilizzare tra i docenti di riferimento docenti strutturati in università straniere (con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane); per i corsi erogati in lingua straniera questa possibilità è concessa solo se i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche e, per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, se il 10% degli studenti iscritti (in media nel triennio) ha conseguito all'estero il titolo d'accesso.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Informazioni/Corsi interateneo.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 3, comma 10; D.M. 635/16, Allegato A; D.M. 6/2019, Allegato A.

2) ULTERIORI INFORMAZIONI SUL CORSO DI STUDI

2.1) Massimo numero di crediti riconoscibili

La legislazione prevede la possibilità di riconoscere come crediti formativi universitari conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente; sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Indicazioni: A norma di legge, il massimo numero di crediti riconoscibili è 12.

Quadro SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Altre informazioni.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 5, comma 7; D.L. 262/2006, art. 2, comma 147; L. 240/2010, art. 14, comma 1.

2.2) Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe

La legislazione prevede la possibilità di attivare in una università più corsi distinti nella stessa classe, purché essi abbiano obiettivi formativi chiaramente diversi e le attività formative si differenzino per almeno 40 CFU per le lauree o 30 per le lauree magistrali. Questa condizione non riguarda corsi di studio replicati nella medesima sede, o in altra sede, con il medesimo titolo e il medesimo ordinamento o corsi replicati perché offerti in lingue diverse o con modalità di svolgimento diverse.

Indicazioni: L'istituzione di più corsi di studio nella stessa classe deve essere adeguatamente motivata attraverso la definizione di attività formative e obiettivi formativi specifici chiaramente diversificati, in modo da evitare che un corso sia pressoché uguale ad un altro, presentando soltanto lievi variazioni. Le motivazioni per l'istituzione dei diversi corsi di studio devono essere coerenti tra loro.

Repliche offerte nella stessa lingua in altre sedi, o in un'altra lingua, o con diverse modalità di svolgimento, sono da considerarsi corsi di studio distinti, con proprio ordinamento e propria SUA-CdS ed anche in questo caso non sono soggette alla richiesta di differenziazione. Tali repliche dovranno seguire lo stesso iter di accreditamento dei corsi di nuova istituzione e non

saranno soggette alla richiesta di differenziazione.

Quadro SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Attività Formative Ordinamento didattico/Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe.

Fonti normative: DD.MM. 16/03/2007 (Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali), art. 1, comma 2; D.M. 26/07/2007 (Linee guida), allegato 1, chiarimenti all'art.1 comma 2; D.M. 989/2019, Allegato 3.

2.3) Gruppi di affinità

La legislazione richiede che i corsi di laurea della stessa classe attivati in una università condividano le attività di base e caratterizzanti per un minimo di 60 crediti. Per evitare tale condivisione è possibile suddividere i corsi di laurea della stessa classe in più gruppi di affinità; la condivisione rimane obbligatoria all'interno di un gruppo mentre non lo è più fra gruppi diversi. Queste disposizioni non si applicano ai corsi di laurea magistrale, che sono automaticamente collocati in un diverso gruppo di affinità.

Indicazioni: La creazione di diversi gruppi di affinità, che va fatta indicando un numero maggiore di 1 nel campo "Numero del gruppo di affinità", deve essere adeguatamente motivata con delibera del Senato Accademico, specificando le ragioni che impediscono la condivisione dei 60 crediti pur rimanendo all'interno della stessa classe. Una "sintesi delle motivazioni dell'istituzione dei gruppi di affinità" va inserita nell'omonimo campo della SUA-CdS.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Altre Informazioni e AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Sintesi delle motivazioni dell'istituzione dei gruppi di affinità.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 11, comma 7, lettera a).

3) RELAZIONI E PARERI

3.1) Relazione tecnica del nucleo di valutazione

Ai fini dell'accREDITamento di nuovi corsi di studio, il Nucleo di Valutazione interna dell'università verifica se l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accREDITamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero.

Indicazioni: La relazione del Nucleo di Valutazione, che deve essere inserita nel campo "Relazione Nucleo di Valutazione per accREDITamento", è necessaria per l'istituzione del corso ma non fa parte dell'Ordinamento didattico. La compilazione di tale campo deve avvenire contestualmente al completamento delle informazioni nella SUA-CdS necessarie per i corsi di nuova istituzione e non è necessario avvenga prima dell'invio della proposta di ordinamento al CUN.

Solo per corsi offerti in modalità "prevalentemente a distanza", che per il conseguimento degli obiettivi formativi specifici richiedono attività pratiche o tirocini o attività sperimentali, di laboratorio o di progetto da svolgersi necessariamente in presenza usando strutture dell'Ateneo, è necessario presentare al momento di invio al CUN della proposta di ordinamento una dichiarazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo che certifichi la possibilità effettiva di utilizzare strutture interne adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi. Tale dichiarazione deve essere inserita, in vece della "eventuale convenzione (per i corsi erogati in modalità c. e d.)", nel quadro della SUA-CdS AMMINISTRAZIONE/Informazioni/Informazioni generali sul Corso di Studi.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Relazione Nucleo di Valutazione per accREDITamento e AMMINISTRAZIONE/Informazioni/Informazioni generali sul Corso di Studi.

Fonti normative: D.M. 386/2007; D.M. 544/2007, art. 8, comma 5 e allegato C; D.lgs. 19/2012, art. 8, comma 4; D.M. 6/2019, art. 7.

3.2) Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento

Nel caso della richiesta di accREDITamento di corsi di nuova istituzione, è necessario ottenere il parere favorevole del comitato regionale di coordi-

namento competente per territorio. Tale parere non è necessario solo per i corsi offerti esclusivamente in modalità "integralmente a distanza"; è invece richiesto per i corsi di nuova istituzione offerti in modalità convenzionale, mista o prevalentemente a distanza da qualsiasi tipo di università.

Indicazioni: Per i corsi di nuova istituzione (con l'unica eccezione di quelli svolti integralmente a distanza) deve essere inserita nell'ordinamento una sintesi del parere del comitato regionale. Inoltre, è necessario acquisire il parere anche per eventuali repliche del corso in altra sede.

Qualora la sede didattica del corso sia ubicata fuori dalla regione ove ha sede l'Ateneo, i comitati regionali di coordinamento competenti a esprimere il relativo parere sono quelli di entrambe le regioni.

Nella sintesi eventuali interventi vanno attribuiti ai membri del comitato indicandone il ruolo istituzionale e non necessariamente il nome e cognome.

Occorre inserire nel quadro "Date delibere di riferimento" della SUA-CdS la data in cui è stato rilasciato il parere favorevole del comitato di coordinamento.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento e AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Date delibere di riferimento

Fonti normative: D.M. 544/2007, art. 8, comma 5, e Allegato C; D.M. 989/2019, Allegato 3.

3.3) Sintesi del parere della Regione (limitatamente ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia)

Limitatamente all'accreditamento di nuovi corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, da disporre esclusivamente nell'ambito delle competenti strutture didattiche e di ricerca di area medico sanitaria, va acquisito anche il parere della Regione che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria.

Indicazioni: Per i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia di nuova istituzione deve essere inserita una sintesi del parere della Regione. Tale sintesi non fa parte dell'Ordinamento didattico del corso e dovrà essere inserita nella SUA-CdS prima dell'invio dei nuovi corsi all'ANVUR.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Parere della Regione

Fonti normative: D.M. 989/2019, Allegato 3.

3.4) Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni

Fin dall'applicazione del D.M. 270/2004 è diventato necessario istituire un rapporto continuo con il mondo del lavoro, sia per comunicare le finalità dell'offerta formativa proposta, sia per instaurare una fattiva collaborazione nell'individuazione di conoscenze, capacità e professionalità da raggiungere con i corsi di laurea e laurea magistrale in modo che possano essere spendibili a livello lavorativo. Al momento dell'istituzione di un nuovo corso di studi è perciò obbligatoria la consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi e professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Indicazioni: Per i corsi di nuova istituzione deve essere inserita nell'ordinamento una sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. In particolare, devono essere riportate: a) la data in cui è avvenuta la consultazione; b) quale organo o soggetto accademico ha effettuato la consultazione; c) la tipologia delle organizzazioni consultate, o direttamente o tramite documenti e studi di settore; d) in caso di consultazione diretta, i ruoli (ma non necessariamente i nominativi) ricoperti dai partecipanti alla consultazione; e) quali sono le modalità e la cadenza di studi e consultazioni; f) una descrizione delle risultanze della consultazione.

Il quadro A1.a della SUA-CdS "Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, e delle professioni (Istituzione del corso)" fa parte dell'ordinamento e contiene le risultanze della consultazione al momento dell'istituzione del corso. Il quadro A1.b della SUA-CdS "Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, e delle professioni (Consultazioni successive)" non fa parte dell'ordinamento e può essere usato dagli Atenei per indicare le risultanze di eventuali consultazioni effettuate dopo l'istituzione del corso. Eventuali modifiche a quest'ultimo quadro non costituiscono modifiche di ordinamento.

Quadri SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A1.a) Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso) e AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Date delibere di riferimento.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 11, comma 4.

4) OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E DESCRITTORI DI DUBLINO

4.1) Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Per ciascuna classe di laurea e di laurea magistrale i Decreti Ministeriali indicano gli obiettivi formativi qualificanti che tutti i corsi di studio della classe offerti dalle Università devono garantire. La norma inoltre richiede che per ciascun corso di studi siano definiti gli obiettivi formativi specifici, in modo da passare dall'enunciazione generale della classe alla descrizione precisa degli obiettivi del singolo corso di studi. Gli obiettivi devono esplicitare l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale a cui il corso è finalizzato.

Questo è uno dei campi più importanti di tutto l'ordinamento: è il campo in cui il corso di studi dichiara cosa vuole fare, come vuole farlo e cosa lo contraddistingue rispetto agli altri corsi di studio della stessa classe. Occorre quindi porre particolare attenzione nella sua compilazione.

Indicazioni: Gli obiettivi formativi specifici di un corso di studi indicano quale progetto formativo si intende proporre e qual è il profilo culturale e professionale del laureato che si vuole formare, e servono (insieme al campo "Il Corso di Studio in breve" della SUA-CdS) per presentare il corso all'esterno. Occorre quindi che siano scritti in maniera chiara, concreta e puntuale, evitando da un lato tecnicismi esasperati e dall'altro formulazioni meramente pubblicitarie.

Gli obiettivi formativi specifici sono una declinazione e precisazione degli obiettivi della classe; nella stesura occorre pertanto evitare i due rischi opposti di una ripetizione pedissequa degli obiettivi formativi qualificanti della classe e di un discostamento totale da tali obiettivi. È necessario pertanto elaborare testi mirati allo specifico progetto formativo che mantengano allo stesso tempo un saldo ed equilibrato riferimento agli obiettivi della classe, senza ricerche di originalità a ogni costo, ma anche senza genericità o mere ricoperture della declaratoria della classe.

In nessun momento della descrizione può essere fatto riferimento a versioni precedenti dell'ordinamento: scopo di questo campo è presentare gli obiettivi del corso di studi attuale, non fare una storia dell'evoluzione nel tempo del corso.

Inoltre, gli obiettivi formativi specifici devono essere chiaramente correlati alla tabella delle attività formative; ogni dichiarazione di obiettivo deve ave-

re un riscontro nelle attività formative. Per questo motivo è obbligatorio inserire in questo campo anche una sintetica descrizione del percorso formativo, organizzata per progressione cronologica o per aree di apprendimento. In questo campo la descrizione deve essere sommaria, in quanto ha solo lo scopo di mostrare la coerenza fra gli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative.

Infine, se utile per far comprendere meglio la struttura della tabella delle attività formative (per esempio, la necessità di specifici intervalli di crediti) o per chiarire il percorso di raggiungimento di determinati obiettivi formativi, è possibile fare riferimento in questo campo alla presenza di curricula all'interno del corso di studi. Si consiglia però di non indicarne esplicitamente il nome, per evitare che un mero cambiamento di denominazione di un curriculum costringa a un cambiamento di ordinamento. In ogni caso occorre tenere presente che i curricula devono essere declinazioni distinte di un progetto che rimane unitario e che deve essere descritto come tale, e non come mera giustapposizione di percorsi paralleli.

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A4.a) Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 1, comma 1, lettera m), e art. 11, comma 3, lettere a) e b).

4.2) Conoscenza e comprensione – Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Dopo la conferenza ministeriale di Praga (2001), un gruppo di esperti di diversi paesi ha prodotto una serie di definizioni dei processi di apprendimento, tarate sui tre cicli del Processo di Bologna, successivamente denominati Descrittori di Dublino («Dublin descriptors»). Si tratta di formulazioni di carattere generale, che cercano di tipizzare i risultati conseguiti in termini di apprendimento dagli studenti che ottengono un titolo dopo aver completato con successo un ciclo di studio. I Descrittori di Dublino descrivono quanto uno studente medio, in possesso di adeguata formazione iniziale, dovrebbe conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine di un processo di apprendimento (conoscenze ed abilità). I due descrittori “Conoscenza e comprensione” e “Capacità di applicare conoscenza e comprensione” si riferiscono a conoscenze e competenze prettamente disciplinari; gli altri tre invece fanno riferimento a competenze trasversali.

Indicazioni: I descrittori relativi a “Conoscenza e comprensione” e a “Capacità di applicare conoscenza e comprensione” devono essere usati per indicare le conoscenze e competenze disciplinari specifiche del corso di studi che ogni studente del corso deve possedere nel momento in cui consegue il

titolo. Per la precisione, il campo “Conoscenza e comprensione” si riferisce alle conoscenze disciplinari che formano il nucleo fondante del corso di studi, mentre il campo “Capacità di applicare conoscenza e comprensione” si riferisce alle competenze (il “saper fare”) disciplinari che si vuole che lo studente acquisisca nel corso di studi. Come tali, questi campi fungono da collegamento fra la descrizione sommaria del percorso formativo inserita nel campo degli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative. Ove lo si ritenga necessario è possibile differenziare lievemente la descrizione a seconda del curriculum, purché rimanga evidente la struttura unitaria del corso di studi, ed evitando di indicare esplicitamente il nome dei curricula per evitare che un mero cambiamento di denominazione di un curriculum costringa a un cambiamento di ordinamento. È inoltre necessario indicare con quali tipologia di attività formative i risultati indicati saranno conseguiti e verificati. Infatti, quando un corso di studi si pone un obiettivo deve anche dare evidenza del fatto che ha messo in campo degli strumenti per raggiungere l’obiettivo e per verificare che l’obiettivo sia stato raggiunto. Si consiglia però di fare riferimento a tipologie generali di attività (per esempio, insegnamenti di ambiti disciplinari, o discipline, presenti nella tabella delle attività formative, seminari, tirocini, prova finale, ecc.) e a modalità generali di verifica (per esempio, esami di profitto, relazioni, risultati di attività di laboratorio o di tirocinio, prova finale, ecc.), senza citare i nomi di specifici insegnamenti o specifiche attività, in modo da evitare che variazioni su singoli insegnamenti costringano a variazioni di ordinamento. Per lo stesso motivo non bisogna fare riferimenti a date o specifici anni accademici.

Per la parte relativa all’ordinamento il quadro A4.b.1 della SUA-CdS, chiamato “Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e capacità di comprensione: Sintesi”, consiste di due campi di testo, uno per la “Conoscenza e comprensione” e l’altro per le “Capacità di applicare conoscenza e comprensione”, in cui vanno descritti in maniera sintetica i risultati disciplinari attesi, facendo riferimento alle attività formative ma non necessariamente ai singoli insegnamenti, e trattando il corso di studi nel suo complesso.

I quadri di dettaglio della SUA-CdS (A4.b.2 - “Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio”), che non fanno parte dell’ordinamento, potranno essere suddivisi in aree di apprendimento, fare riferimento anche ai singoli insegnamenti e dovranno essere coerenti con quanto indicato nei quadri di sintesi. Questi quadri, potranno essere modificati anche annualmente senza che ciò comporti modifiche di ordinamento.

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(A4.b.1) Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e capacità di comprensione: Sintesi.

Fonti normative: DD.MM. 16/03/2007 (Determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 7.

4.3) Autonomia di giudizio – Abilità comunicative – Capacità di apprendimento

Come indicato nel paragrafo 4.2, i descrittori di Dublino servono a indicare quanto uno studente medio, in possesso di adeguata formazione iniziale, dovrebbe conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine di un processo di apprendimento (conoscenze ed abilità). In particolare, i tre descrittori "Autonomia di giudizio", "Abilità comunicative", e "Capacità di apprendimento" fanno riferimento a competenze trasversali non correlate a singole discipline, anche se possono essere declinate in maniera diversa a seconda del corso di studi.

Indicazioni: Nella stesura va conservato il riferimento al significato epistemologico e pedagogico di ogni descrittore, cercando però di evitare mere affermazioni di principio e di mantenere un collegamento evidente con le specificità del corso di studi. In particolare, per ciascun descrittore occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati in quello specifico corso di studi, per dare evidenza che il corso di studi, dopo aver dichiarato un obiettivo, abbia messo in campo strumenti per raggiungerlo e per verificarne il raggiungimento. Nello stesso tempo, questa connessione tra singolo descrittore e strumento didattico non deve arrivare a un dettaglio eccessivo, né legare in modo rigido i singoli passaggi di progresso conoscitivo a una specifica attività didattica.

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A4.c)
Autonomia di giudizio, Abilità comunicative, Capacità di apprendimento

Fonti normative: DD.MM. 16/03/07 (Determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 7.

5) INGRESSO E USCITA

5.1) Conoscenze richieste per l'accesso

Il legislatore prevede due requisiti necessari per essere ammessi a un corso di studi: un idoneo titolo di studio e un'adeguata preparazione iniziale. Tali requisiti devono essere definiti per ciascun corso di studi e devono sempre essere indicati nei regolamenti didattici.

Le conoscenze indispensabili per poter intraprendere il percorso formativo, le modalità per la loro verifica e quelle per colmare eventuali lacune sono differenti per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, e per i corsi di laurea magistrale; le tratteremo quindi separatamente.

5.1.1) Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico

In questo caso il titolo di studio che consente l'accesso deve essere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo. L'adeguata preparazione iniziale è invece descritta tramite l'indicazione delle conoscenze richieste per l'accesso. La verifica del possesso di tali conoscenze è obbligatoria. Se la verifica non è positiva devono essere indicati degli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, e questo si applica anche agli studenti dei corsi di laurea (e di laurea magistrale a ciclo unico) ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.

Indicazioni: Nell'ordinamento occorre indicare i diplomi di scuola secondaria e i titoli esteri riconosciuti idonei per l'accesso al corso; è sufficiente un'indicazione generica tipo "Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo." Inoltre occorre indicare, sia pure sommariamente, le conoscenze richieste per l'accesso. Riguardo le modalità di verifica e gli obblighi formativi aggiuntivi previsti in caso la verifica non sia positiva, nell'ordinamento occorre indicare che verrà effettuata tale verifica e che saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, senza necessariamente entrare nei dettagli. Si ricorda però che questa indicazione è obbligatoria anche per i corsi ad accesso programmato, e che il controllo che la verifica sia positiva deve essere effettuato dal corso di studi, e non può essere de-

mandato agli studenti attraverso generiche prove di “autovalutazione” della preparazione iniziale. Inoltre, la normativa si riferisce a conoscenze per l’accesso, e non fa riferimento a motivazioni, abilità e attitudini (che se non bene specificati rischiano di causare discriminazioni); pertanto verifiche prevedenti lettere motivazionali e/o test psico-attitudinali non sono accettabili.

Fra le conoscenze richieste per l’accesso possono essere previste delle adeguate competenze linguistiche; se questo è il caso deve essere indicato nell’ordinamento. Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per l’accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento.

Le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e sugli obblighi formativi aggiuntivi devono essere inserite nel quadro A3.b della SUA-CdS, non fanno parte dell’ordinamento, e possono essere modificate (anche annualmente) dagli atenei.

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A3.a)
Conoscenze richieste per l’accesso

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 6, comma 1.

5.1.2) Conoscenze richieste per l’accesso alle lauree magistrali

In questo caso il titolo di studio che consente l’accesso deve essere la laurea o un diploma universitario di durata triennale, o altro titolo acquisito all’estero e riconosciuto idoneo. Inoltre gli atenei devono stabilire per ogni corso specifici criteri di accesso che prevedono, in ogni caso, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione.

Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della personale preparazione; in particolare, non è ammessa l’assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale.

Indicazioni: I requisiti curriculari possono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri minimi di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità. L’indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea ma solo a una o più classi di laurea e in ogni caso deve potersi applicare a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno conseguito il titolo nella sede di iscrizione.

L’ordinamento didattico di ciascun corso può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l’iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso. Anche tenuto conto di questa possibilità

si raccomanda di individuare i requisiti minimi (comuni a tutti gli eventuali curricula) necessari per l'accesso al corso prevedendo, poi, se necessario, percorsi differenziati che conducano comunque al conseguimento degli obiettivi formativi del corso e del titolo entro i 120 CFU.

La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso, e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari; in particolare, tale possesso non può essere considerato come verifica della personale preparazione. L'ordinamento deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica; i dettagli invece devono essere indicati nel quadro A3.b della SUA-CdS, e possono essere modificati, anche annualmente, dagli atenei senza che ciò comporti una modifica di ordinamento. Modalità di verifica che contemplino tra le diverse possibilità anche il conseguimento di una determinata laurea con votazione finale superiore a una certa soglia sono accettabili; modalità di verifica che richiedano "lettere motivazionali" o facciano riferimento ad aspetti che non riguardano la preparazione dello studente non sono invece accettabili.

Nella verifica della personale preparazione può essere prevista la verifica del possesso di adeguate competenze linguistiche; se questo è il caso deve essere indicato nell'ordinamento. Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per l'accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Si ricorda infine che la normativa non consente di attribuire debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi agli studenti che si iscrivono alle lauree magistrali.

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A3.a)
Conoscenze richieste per l'accesso

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 6, comma 2, e D.M. 16/03/2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale), art.6, commi 1 e 2.

5.2) Caratteristiche della prova finale

La prova finale è obbligatoria sia per i corsi di laurea sia per i corsi di laurea magistrali, anche se con caratteristiche diverse; pertanto l'ordinamento deve descriverne le caratteristiche in maniera coerente con il livello del corso di studi, e attribuirle un congruo numero di crediti.

Indicazioni: È necessario che ci sia coerenza fra quanto previsto nella parte generale dell'ordinamento (obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi), quanto dichiarato nella descrizione della prova finale ed i crediti attribuiti la prova stessa. In particolare, il numero di CFU da attribuire

a tale prova deve essere commisurato al tempo necessario per la sua preparazione.

Alla prova finale dei corsi di laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza però richiedere una particolare originalità.

Per la prova finale della laurea magistrale invece deve essere prevista una tesi di laurea elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Pertanto le caratteristiche della prova devono essere coerenti con tale previsione; in particolare, i CFU da attribuire alla prova finale di laurea magistrale devono essere notevolmente superiori a quelli previsti per la prova finale della laurea.

Nel caso in cui parte dello svolgimento della prova finale avvenga, o possa avvenire, all'interno di un'attività di stage o tirocinio, questo deve essere indicato nell'ordinamento, in modo da giustificare un'eventuale attribuzione alle attività di tirocinio di parte dei crediti che avrebbero dovuto essere destinati alla prova finale.

L'ordinamento deve contenere solo l'indicazione generale della struttura e delle finalità della prova finale; le modalità di svolgimento, le regole per l'attribuzione del voto finale, indicazioni operative, ed eventuali esemplificazioni, non facendo parte dell'ordinamento ma del regolamento del corso, devono essere inserite nell'apposito quadro A5.b della SUA-CdS denominato "Modalità di svolgimento della prova finale".

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A5.a) Caratteristiche della prova finale

Fonti normative: D.M.270/2004, art. 11 comma 3, lettera d), e comma 5; D.M. 386 del 26/07/2007 (linee guida), All. 1, punto 3, lettera i).

5.3) Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

La legislazione prevede che gli ordinamenti didattici individuino gli sbocchi professionali previsti per ciascun corso di studi, in maniera coerente con i risultati della consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

Indicazioni: Il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali devono logicamente essere coerenti con l'analisi fatta nella fase di progettazione del corso di studi, con i risultati di apprendimento attesi e con i fabbisogni formativi espressi dalle parti interessate e dal mondo del lavoro. Gli sbocchi occupazionali e professionali indicati devono essere coerenti con il livello del corso di studi. Inoltre il contenuto di questi quadri svolge una funzione di comunicazione verso l'esterno; di conseguenza essi dovranno essere com-

pilati in modo tale da essere comprensibili agli aspiranti studenti e alle loro famiglie e anche ai potenziali datori di lavoro.

Nella stesura del profilo professionale, conviene iniziare dall'elencazione delle prevalenti figure professionali che il corso di studi si pone l'obiettivo di formare. Le professioni regolamentate possono essere inserite solo se la classe di laurea in cui è incardinato il corso dà accesso ai relativi esami per l'ingresso negli ordini. In ogni caso è obbligatorio esplicitare tutti i requisiti necessari per l'accesso alla professione (superamento dell'esame di stato, iscrizione all'albo professionale, ecc.) evitando di generare negli studenti aspettative che non possono essere soddisfatte.

Il profilo professionale è poi descritto attraverso i quattro campi "figura professionale che si intende formare", "funzione in un contesto di lavoro", "competenze associate alla funzione" e "sbocchi occupazionali". I quattro campi vanno tutti compilati secondo le indicazioni di cui sotto e ove necessario (per esempio in presenza di più curricula) è possibile prevedere più figure professionali purché coerenti con gli obiettivi del corso.

Nel campo "Figura professionale che si intende formare" deve essere inserito solo il nome di tale figura, e non ulteriori informazioni.

Nel campo "Funzione in un contesto di lavoro" vanno elencati i principali compiti che il laureato può svolgere abitualmente, con quali altre figure può collaborare, se è in grado di rivestire ruoli di coordinamento, e così via. In questo campo è anche possibile indicare, qualora lo si ritenga opportuno, se per raggiungere maggiori livelli di responsabilità è necessario acquisire ulteriori competenze tramite successivi percorsi di formazione, o tirocini, o corsi professionalizzanti, ecc.

Nel campo "Competenze associate alla funzione" sono da indicare l'insieme delle conoscenze, abilità e competenze, anche trasversali, che, acquisite nel corso di studi, sono abitualmente esercitate nel contesto di lavoro consentendo di svolgere le attività associate al ruolo professionale. Non si tratta dunque di ripetere i risultati di apprendimento del corso di studi, ma di definire le competenze rispetto alle attività e ai compiti che il laureato si prevede sarà chiamato a svolgere.

Relativamente al campo degli "Sbocchi occupazionali", è innanzitutto utile chiarire che con tale termine si intende il tipo di ambito lavorativo in cui il laureato eserciterà prevalentemente la sua professione (industria, enti privati e pubblici, libera professione, ecc.). In ogni caso nel campo dovranno essere elencati solo i principali sbocchi occupazionali per i quali il corso di studi fornisce una solida preparazione specifica che sia necessariamente richiesta per tale sbocco, evitando di indicare sbocchi occupazionali non direttamente correlati con gli studi svolti.

Inoltre:

- la prosecuzione degli studi in lauree magistrali (rispettivamente dottorati di ricerca o scuole di specializzazione) coerenti può, in alcuni casi specifici, essere considerato un caso particolare di sbocco per una laurea (rispettivamente, per una laurea magistrale);
- non è possibile indicare come sbocco occupazionale l'insegnamento nelle scuole secondarie, in quanto per tale professione è previsto un apposito percorso formativo; è possibile però inserire la frase "I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno come previsto dalla legislazione vigente partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario";
- non possono essere indicati sbocchi occupazionali quali "Dirigente scolastico", "Ispettore scolastico", "Giornalisti" o altre professioni che per l'accesso ai concorsi o agli albi professionali richiedono aver maturato prefissate esperienze in altri ruoli;
- non è corretto indicare fra gli sbocchi occupazionali la professione di "Docenti universitari in ...", in quanto l'ingresso in tale professione non è direttamente correlato alla preparazione fornita dalla Laurea Magistrale.

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A2.a) Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Fonti normative: DM 270/2004, art. 11, comma 4; DD. MM. 16/03/07 (Determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 7.

5.4) Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

La legislazione richiede che gli sbocchi professionali siano indicati anche con riferimento alla classificazione delle unità professionali dell'ISTAT (<http://cp2011.istat.it/>).

Indicazioni: Nella selezione delle professioni secondo le codifiche ISTAT bisogna prima di tutto verificare che la descrizione che accompagna il codice sia coerente con il progetto formativo del corso di studi. Devono essere scelte solo professioni che richiedono necessariamente conoscenze o competenze acquisite nel corso di studi, evitando di indicare professioni a cui si può accedere anche indipendentemente dallo specifico corso di studi. L'indicazione di un numero eccessivo di professioni ha come effetto di confondere lo studente e di rendere poco comprensibili gli obiettivi del corso di studi; è più efficace concentrarsi su poche figure professionali chiaramente correlate con gli obiettivi formativi specifici del corso. Si raccomanda inoltre di effet-

tuare sempre una verifica sul grado di qualificazione delle specifiche figure. Per orientarsi è utile tenere come riferimento il titolo di studio che funge in genere da prerequisito per la professione indicata.

Nella classificazione ISTAT delle professioni, articolata in 9 "Grandi Gruppi", le professioni comprese nei grandi gruppi delle "professioni intellettuali" ("grande gruppo" 2, con codici aventi struttura 2.X.X.X.X), e delle "professioni tecniche" ("grande gruppo" 3, con codici aventi struttura 3.X.X.X.X), richiedono usualmente il conseguimento di un titolo di studio universitario. Normalmente per i corsi di laurea devono essere indicate professioni tecniche del "grande gruppo" 3, con l'eccezione di tutti quei casi in cui la qualifica di "tecnico" si usi correntemente per le funzioni tipiche dei diplomati di scuola secondaria, o di quei casi in cui non esiste una professione tecnica coerente con il progetto formativo. Le professioni del "grande gruppo" 3 non richiedono mai la laurea magistrale che invece è usualmente richiesta dalle professioni del "grande gruppo" 2; quindi per i corsi di laurea magistrale devono essere indicate solo professioni del "grande gruppo" 2.

Le professioni inserite nel "grande gruppo" 1 richiedono esperienze e particolari capacità decisionali ed organizzative che non sono generalmente coerenti con gli obiettivi formativi specifici e il percorso formativo di un corso di studi, e che possono spesso essere acquisite anche in ambito extra universitario, e dunque non devono essere selezionate.

Infine, la progettazione di un corso di studi sviluppa in generale obiettivi formativi specifici che portano alla definizione di figure professionali spesso non determinabili in modo univoco e assoluto e non riconducibili facilmente alla classificazione ISTAT. Pertanto, se la classificazione ISTAT non appare idonea a descrivere gli sbocchi occupazionali, si suggerisce di non inserire codici solo marginalmente collegati al corso di studi e di mirare soprattutto a scrivere una buona descrizione nel campo "Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati".

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A2.b) Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Fonti normative: DM 270/2004, art. 11, comma 4; DD. MM. 16/03/07 (Determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 7.

6) TABELLA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

6.1) Attività formative di base e caratterizzanti indispensabili

La normativa prevede che per ogni corso di studi siano necessariamente attivati tutti gli ambiti disciplinari previsti dalla tabella delle attività formative indispensabili della classe. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora nei decreti di definizione delle classi siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studi i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

Indicazioni: Per le attività formative di base e caratterizzanti occorre assegnare un numero minimo di crediti maggiore di zero a tutti gli ambiti previsti per la classe, con l'eccezione dei corsi in classi che prevedono più di tre ambiti disciplinari caratterizzanti per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, nel qual caso occorre assegnare un numero minimo di crediti maggiore di zero ad almeno tre ambiti delle attività caratterizzanti ma non necessariamente a tutti gli ambiti.

Quadro SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/Attività caratterizzanti.

Fonti normative: DD. MM. 16/03/2007 (Determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale), art. 3, comma 3.

6.2) Parcellizzazione degli insegnamenti

Al fine di limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche il legislatore ha posto un limite massimo al numero di esami (relativi alle attività di base, caratterizzanti, e affini o integrative) che un corso di studi può prevedere, e ha determinato una dimensione minima (in termini di crediti) per ciascun modulo di ciascuna attività formativa di base, caratterizzante, e affine o integrativa. In particolare, è necessario che:

- a ciascun modulo di un'attività formativa di base o caratterizzante corrispondano non meno di 6 crediti;
- a ciascun modulo di un'attività formativa affine o integrativa corrispondano non meno di 5 crediti.

Il legislatore ha anche previsto alcune eccezioni. Tale limitazione sul numero di crediti infatti non si applica:

- nelle classi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie;
- negli ambiti in cui il valore minimo previsto dalla classe è maggiore di 0 ma minore di 6;
- nei corsi di studio interateneo con un ateneo straniero che prevedono il rilascio di un titolo congiunto, doppio o multiplo;
- nei corsi di laurea magistrale selezionati per un cofinanziamento comunitario nell'ambito del programma "Erasmus plus 2014-2020 azione centralizzata chiave 1" fino al termine della partecipazione a detto programma.

Inoltre, ciascun Ateneo può ammettere per determinati corsi di studio che ad attività formative (o loro moduli coordinati) di base o caratterizzanti corrispondano 5 crediti, con delibera motivata dell'organo competente (usualmente il Senato Accademico), e che ad attività affini o integrative (o loro moduli coordinati) corrispondano meno di 5 crediti, con delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

Indicazioni: Tranne nei casi eccezionali sopra ricordati, il numero minimo di crediti di ciascun ambito di base o caratterizzante deve essere o 0 o almeno 6. Nel caso in cui il minimo sia 0, il massimo deve essere almeno 6. Il valore di 6 può essere abbassato a 5 a seguito di delibera dell'organo competente di Ateneo; in tal caso occorre indicare nelle note alle attività di base o nelle note alle attività caratterizzanti gli estremi della delibera.

Analogamente, tranne nei casi eccezionali sopra ricordati, il numero minimo di crediti di ciascun gruppo (ove previsti) di attività affini o integrative deve essere o 0 o almeno 5. Nel caso in cui il minimo sia 0, il massimo deve essere almeno 5. Il valore di 5 può essere abbassato a seguito di delibera motivata delle strutture didattiche competenti; in tal caso occorre indicare nelle note alle attività affini o integrative gli estremi della delibera.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/ Attività di base, Attività caratterizzanti, Attività affini e relative note.

Fonti normative: D.M. 6/2019, Allegato A.

6.3) Realizzabilità complessiva della tabella (minimi e massimi)

Per permettere una giusta flessibilità nella costruzione di curricula all'interno di un corso di studi, nell'ordinamento a ciascun ambito (o gruppo di attività formative) è possibile assegnare un intervallo di crediti compreso tra un minimo e un massimo. In fase di preparazione della didattica programmata, a ciascun ambito in ciascun curriculum dovrà poi essere assegnato un numero intero di crediti; tuttavia curricula diversi possono assegnare allo stesso ambito numeri diversi di crediti, purché contenuti negli intervalli indicati in ordinamento e purché la somma totale dei crediti coincida esattamente con il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo (180 per le lauree, 120 per le lauree magistrali e, rispettivamente, 300 o 360 per le lauree magistrali a ciclo unico da 5 o 6 anni).

Quest'ultima osservazione ha due conseguenze immediate sulla scrittura degli ordinamenti:

- la somma dei minimi degli intervalli non può superare il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo – e s'intende che se la somma dei minimi è esattamente uguale al numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo allora in tutti gli ambiti il massimo deve coincidere con il minimo (cioè i crediti di ciascun ambito devono essere fissati senza possibilità di variazione);
- la somma del massimo di un intervallo di un ambito (o gruppo di attività formative) con i minimi delle altre attività formative non può superare il numero di crediti necessari per il raggiungimento del titolo, in quanto altrimenti quel massimo non sarebbe mai realizzabile in alcun percorso all'interno di quel corso di studi.

Indicazioni: Nella progettazione di un corso di studi, conviene definire preventivamente quali siano i curricula (la didattica programmata) che si intende offrire, e solo dopo definire gli intervalli da inserire in ordinamento, in modo da essere sicuri che l'ordinamento permetta di realizzare il progetto formativo voluto.

Se l'ordinamento contiene degli intervalli di crediti, occorre verificare che sommando il massimo di un intervallo con i minimi di tutte le altre attività formative non si superi il numero di crediti necessari per il raggiungimento del titolo.

Infine, se si modifica un ordinamento aumentando un minimo o un massimo in un intervallo, bisogna verificare che la condizione precedente continui a essere soddisfatta.

Un modo per effettuare queste verifiche consiste nel controllare che nessun intervallo abbia un'ampiezza superiore alla differenza fra il numero

dei crediti necessari per il raggiungimento del titolo e la somma dei minimi delle attività formative. Per esempio, se in un corso di laurea X (180 crediti necessari per il raggiungimento del titolo) la somma dei minimi è 172, l'ordinamento non può contenere alcun intervallo di ampiezza superiore agli 8 crediti ($180 - 172 = 8$).

Nell'applicare questa regola bisogna però fare attenzione che in alcuni casi la somma dei minimi degli ambiti delle attività di base (o delle attività caratterizzanti o delle attività affini) può essere minore del numero minimo di crediti assegnato (dalla legge o dall'Ateneo) alle attività di quell'ambito considerate nel loro complesso. Se ciò accade, prima di effettuare la suddetta verifica, all'ampiezza di ciascun intervallo negli ambiti di tali attività bisogna sottrarre la differenza fra il minimo assegnato a tali attività nel loro complesso e la somma dei minimi degli ambiti in quelle attività. Continuando con l'esempio precedente, se la somma dei minimi negli ambiti delle attività di base nel corso di laurea X è 40, ma il numero minimo di crediti assegnato alle attività di base nel loro complesso è 45, allora all'ampiezza di ciascun intervallo negli ambiti di base va sottratto 5 (ossia $45 - 40$), per cui in un determinato ambito disciplinare delle attività di base un intervallo di ampiezza 12 (e quindi apparentemente non realizzabile) va considerato di ampiezza 7 ($12 - 5 = 7$), e quindi realizzabile.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/Attività di base, Attività caratterizzanti, Attività affini, altre attività e Riepilogo CFU.

Fonti normative: D.M. 26/07/2007 (linee guida), Allegato 1, parte 2, chiarimenti all'art. 3 comma 2 dei DD. MM. 16/03/2007 (Determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale).

6.4) Ampiezza degli intervalli (negli ambiti e nelle attività)

Nell'utilizzare gli intervalli di crediti bisogna fare attenzione a non rendere eccessivamente indeterminato il percorso formativo, evitando di usare intervalli così ampi da rendere poco leggibile l'ordinamento e poco valutabile il significato culturale del percorso formativo e della figura professionale che ne deriva. Eventuali eccezioni, per esempio dovute alla presenza di curricula che si differenziano per la prevalenza di specifici ambiti, sono ammissibili, ma devono essere validamente motivate (utilizzando le "note" relative alle attività) con argomentazioni chiaramente rispecchiate nella descrizione degli obiettivi formativi specifici e del percorso formativo. Inoltre si ricorda che è possibile indicare un numero minimo di crediti riservato al complesso di una tipologia di attività maggiore della somma dei minimi degli ambiti di quella attività.

Indicazioni: Di norma, il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un'attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Una tipica eccezione è il caso di corsi di studio contenenti curricula concentrati su ambiti diversi delle attività caratterizzanti. In tal caso è legittimo avere più ambiti a cui sia attribuito un intervallo di crediti con un minimo molto basso (anche ridotto a zero) rispetto al massimo, purché tale scelta sia motivata chiaramente e purché il numero minimo di crediti attribuito alle attività caratterizzanti nel loro complesso sia significativamente maggiore della somma dei minimi dei singoli ambiti. Altre eccezioni devono essere fortemente motivate con esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici e/o al percorso formativo.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/ Attività di base, Attività caratterizzanti, Attività affini, Altre attività e relative note.

Fonti normative: D.M. 26/07/2007 (linee guida), Allegato 1, parte 2, chiarimenti all'art. 3 comma 2 dei DD.MM. 16/03/2007 (Determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale).

6.5) Coerenza fra la tabella delle attività formative, gli obiettivi formativi specifici e gli sbocchi professionali

La tabella delle attività formative è la parte dell'ordinamento in cui si esplicita come si vogliono raggiungere gli obiettivi formativi specifici del corso di studi, e come si vogliono preparare gli studenti a inserirsi negli sbocchi professionali previsti per il corso di studi. Occorre quindi che ci sia un'esplicita corrispondenza fra quanto dichiarato nella parte testuale dell'ordinamento (compresa la denominazione del corso), i settori scientifico-disciplinari inseriti nella tabella delle attività formative e il numero di crediti a essi assegnati.

Indicazioni: Nel preparare la tabella delle attività formative occorre assicurarsi di aver inserito tutti i settori scientifico-disciplinari necessari per realizzare gli obiettivi formativi specifici del corso di studi, assegnando a ciascun settore (o gruppo di settori) un numero di crediti congruo all'importanza assegnatagli negli obiettivi formativi specifici e nella descrizione del percorso formativo. Nel caso in cui dagli obiettivi formativi specifici si evinca che un settore (o gruppo di settori) sia rilevante per un curriculum ma non per altri curricula, è possibile assegnargli un intervallo di crediti che rifletta questa differenza.

Analogamente, occorre assicurarsi di aver inserito tutti i settori scientifico-disciplinari necessari per preparare agli sbocchi professionali indicati, assegnando a ciascun settore (o gruppo di settori) un numero di crediti congruo. In particolare, se uno sbocco professionale richiede una preparazione spe-

cifica in certi settori, a quei settori deve essere attribuito un numero significativo di crediti. Se curricula diversi preparano a figure professionali diverse, questo deve essere indicato nella parte dell'ordinamento relativa agli sbocchi professionali, e in tal caso la tabella delle attività formative può riflettere questa situazione tramite l'uso di intervalli di crediti.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/ Attività di base, Attività caratterizzanti, Attività affini, Altre attività e relative note.

Fonti normative: DD. MM. 16/03/2007 (Determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale); D.M. 386 del 26/07/2007 (Linee guida), Allegato 1, parte 3, lettera a).

6.6) Inserimento nelle attività di base o caratterizzanti di settori non previsti dalla classe

I DD.MM. 6/2019 e 989/2019 consentono, per il triennio 2019-2021 ed entro il limite 20% dell'offerta formativa dell'anno 2019/2020, di accreditare nuovi corsi di studio (anche in sostituzione di corsi già esistenti) che utilizzano negli ambiti relativi alle attività di base e caratterizzanti ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalla tabella della classe del corso di studi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe.

Sono comunque esclusi da questa possibilità i corsi di studio interclasse e i corsi di studio afferenti alle seguenti classi: L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Scienze della difesa e della sicurezza, L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3 e L-SNT/4 relative alle professioni sanitarie, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LMG/01 Giurisprudenza, LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali, LM/DS Scienze della difesa e sicurezza.

In ogni caso, per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli previsti dalle tabelle della classe e ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascun ambito delle attività formative indispensabili.

Indicazioni: Negli ambiti delle attività di base e caratterizzanti sarà possibile inserire nuovi settori scientifico-disciplinari oltre a quelli previsti dalla classe. In ciascuno ambito disciplinare in cui si intende inserire nuovi settori è necessario indicare sia i crediti attribuiti complessivamente all'ambito sia quelli riservati ai settori previsti dalla classe. Inoltre, nell'ordinamento didattico del corso, per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli previsti dalle tabelle della classe e per ciascun ambito ai SSD

presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% dei CFU.

L'introduzione di questi settori deve essere chiaramente motivata, nelle "note alle attività di base" o nelle "note relative alle attività caratterizzanti", facendo esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici del corso che rendono indispensabile l'introduzione di tali settori fra le attività di base o caratterizzanti e non fra le attività affini o integrative. In ogni caso, i crediti attribuiti ai settori previsti dalla classe devono essere sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti della classe

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/ Attività di base, Attività caratterizzanti, e relative note.

Fonti normative: D.M. 989/2019, Allegato 3; D.M. 6/2019, art. 8, comma 1.

6.7) Presenza di tutti i settori MAT o FIS nelle attività di base della classe di laurea

Quando i settori scientifico-disciplinari MAT/01-MAT/09, o FIS/01-FIS/08, sono tutti presenti negli ambiti di base di una classe di laurea, essi devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. In questo caso un docente afferente a un qualsiasi settore MAT, o FIS, responsabile in quel corso di laurea di un'attività formativa in un qualsiasi settore MAT, o FIS, anche diverso dal proprio, può essere indicato come docente di riferimento per il corso di laurea.

Indicazioni: Quando i settori scientifico-disciplinari MAT/01-MAT/09, o FIS/01-FIS/08, sono tutti presenti negli ambiti di base di una classe di laurea, tali settori devono essere tutti inseriti nelle attività formative di base di ogni corso di laurea in quella classe.

Quadro SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/Attività di base.

Fonti normative: D.M. 6/2019, Allegato A.

6.8) Equilibrio fra crediti assegnati alle attività affini e crediti assegnati alle attività caratterizzanti

La norma prevede che ciascun corso di studi assegni un numero congruo di crediti (almeno 18 per le lauree e 12 per le lauree magistrali) ad attività formative affini o integrative, in modo da assicurare che allo studente sia offerta una formazione culturalmente ampia, che tenga presente anche le culture di contesto e la formazione interdisciplinare. D'altronde, la parte sostanziale

del corso di studi è contenuta nelle attività caratterizzanti; di conseguenza, non è usualmente corretto destinare alle attività affini o integrative più crediti di quanti siano destinati alle attività caratterizzanti.

Indicazioni: Alle attività formative affini o integrative devono essere destinati almeno 18 crediti nei corsi di laurea e 12 crediti nei corsi di laurea magistrale. Inoltre, il numero massimo di crediti assegnati alle attività formative affini o integrative deve essere di norma inferiore al numero minimo di crediti assegnati alle attività caratterizzanti nel loro complesso; eventuali eccezioni sono possibili ma devono essere fortemente motivate facendo riferimento agli obiettivi formativi specifici o agli sbocchi professionali del corso di studi.

Quadro SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/Attività caratterizzanti e Attività affini e relative note.

Fonti normative: DM 270/04, art. 10, comma 5, lettera b); DD.MM. 16/03/07 (Determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale), art. 3, comma 4; D.M. 6/2019, art. 8, comma 2.

6.9) Settori scientifico-disciplinari di base o caratterizzanti inseriti fra le attività affini

La normativa permette l'indicazione nelle attività affini o integrative di settori scientifico-disciplinari indicati nella classe del corso di studi fra le attività di base o caratterizzanti; tale indicazione deve essere però esplicitamente motivata, e occorre evitare che le attività affini o integrative si riducano a una mera estensione delle attività di base o caratterizzanti, disattendendo il significato a loro dato dal legislatore.

Indicazioni: Di norma conviene evitare, soprattutto nei corsi di laurea, l'inserimento nelle attività affini o integrative di settori presenti fra le attività di base o caratterizzanti della classe del corso di studi; soprattutto occorre se possibile evitare l'inserimento di settori già inseriti nelle attività di base o caratterizzanti dell'ordinamento del corso di studi. In caso non sia possibile evitarlo, è indispensabile motivare in modo analitico e specifico, settore per settore, o per gruppi di settori, la ragione di tale inserimento, con particolare attenzione per i settori già inseriti nell'ordinamento tra quelli di base e/o caratterizzanti. Le motivazioni devono in particolare indicare perché le attività formative che si intendono attivare in quel settore non possono essere considerate caratterizzanti. Principalmente nei corsi di laurea magistrale, è possibile segnalare la presenza di settori che sono caratterizzanti per alcuni curricula mentre sono integrativi per altri curricula; occorre però limitare il numero di crediti assegnati per questo scopo, perché potrebbe essere possibile raggiungere lo stesso obiettivo utilizzando gli intervalli di crediti nelle attività caratterizzanti. In ogni caso, se nelle attività affini o integrative com-

paiono settori già inseriti nell'ordinamento fra le attività di base o caratterizzanti, è necessario che vi compaiano anche settori che non lo sono, e che nelle "note" alle attività affini sia inserita la frase "Il regolamento didattico del corso di studi e l'offerta formativa programmata saranno tali da consentire agli studenti che lo vogliano di seguire percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non siano già caratterizzanti."

Quadro SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/Attività affini e /Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 10, comma 5, lettera b); D.M. 386 del 26/07/07 (linee guida), Allegato 1, parte 2, chiarimenti all'art. 3 comma 4 dei DD. MM. 16/03/07 (Determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale).

6.10) Numero e tipologia di SSD indicati fra le attività affini o integrative

Le attività affini o integrative servono ad ampliare l'alveo delle discipline con cui mettere in contatto lo studente durante il corso di studi; non bisogna però dimenticare che tali attività devono essere coerenti con gli obiettivi formativi e con il percorso formativo del corso. Di conseguenza, benché la normativa non limiti il numero o la tipologia dei settori scientifico-disciplinari inseribili fra le attività affini o integrative, occorre che sia chiara la relazione fra i settori inseriti e gli obiettivi formativi del corso di studi. Viceversa, se uno o più settori si ritengono indispensabili per la preparazione di qualsiasi studente del corso, è conveniente separare questi settori dagli altri usando la possibilità di creare, all'interno delle attività affini o integrative, dei gruppi di settori a cui attribuire crediti.

Indicazioni: I settori scientifico-disciplinari inseriti nelle attività affini o integrative devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studi. Inoltre, di norma occorre evitare di avere liste troppo lunghe di settori scientifico-disciplinari, in modo da non introdurre un'eccessiva indeterminazione nel percorso formativo. Nel caso in cui curricula diversi richiedano settori affini diversi, si consiglia di evidenziarlo creando, all'interno delle attività affini o integrative, dei gruppi di settori a cui attribuire intervalli di crediti. La creazione dei gruppi di settori può essere utile anche per evidenziare l'esistenza di attività affini (per esempio di carattere linguistico o informatico) obbligatorie per tutti gli studenti, indicando esplicitamente il numero di crediti obbligatoriamente destinati a questo specifico settore. Viceversa, i gruppi possono essere utili anche per mostrare quando il percorso formativo prevede che lo studente effettui delle scelte in diverse rose

di insegnamenti in settori non di base o caratterizzanti.

La normativa riguardante la formazione insegnanti attualmente prevede, per la partecipazione al concorso per l'accesso all'insegnamento, l'acquisizione di 24 CFU in materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Corsi di studio che vogliano permettere ai loro studenti l'acquisizione di almeno parte di questi 24 CFU all'interno del percorso curriculare possono inserire tre le attività affini o integrative opportuni settori M-PED, M-PSI o M-DEA o altri relativi alle metodologie e tecnologie didattiche, indicando nelle note alle attività affini o integrative come motivazione la preparazione all'insegnamento.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/Attività affini e /Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 10, comma 5, lettera b); D.lgs. 59/2017; D.M. 616/2017; L. 145/18, comma 792.

6.11) Numero di crediti assegnato alle attività a scelta dello studente

La norma stabilisce che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio debbano prevedere attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo nella misura di un minimo di 12 CFU per le lauree e di 8 CFU per le lauree magistrali. La norma tutela altresì l'autonomia della scelta da parte degli studenti ai quali è data libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle attività di base e caratterizzanti.

Indicazioni: Giacché non sono ammissibili interpretazioni limitative o riduttive delle norme, in particolare relativamente all'autonomia degli studenti per quanto riguarda la programmazione delle attività a scelta (si veda anche il paragrafo 6.12), per evitare di perdere la coerenza del progetto formativo si raccomanda di limitare il numero di crediti attribuiti alle attività a scelta dello studente, non superando di norma i 18 CFU per le lauree e i 15 CFU per le lauree magistrali. Le attività a scelta dello studente non devono essere usate per attività che lo studente deve obbligatoriamente scegliere all'interno di liste predeterminate di insegnamenti, per esempio legate a curricula; queste attività devono essere invece inserite fra le attività affini o fra le attività caratterizzanti, usando ove necessario gli intervalli di crediti o (per le attività affini) la creazione di gruppi di settori.

I corsi di laurea magistrale che vogliano permettere ai propri studenti l'acquisizione curriculare di almeno una parte dei 24 CFU in materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche richiesti

per l'accesso all'insegnamento possono assegnare fino a 18 CFU alle attività a scelta dello studente, indicando questa motivazione nelle note alle altre attività. Eventuali altre eccezioni devono essere fortemente motivate facendo esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici o agli sbocchi professionali del corso di studi, oppure a necessità legate ad accordi per il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli con atenei stranieri.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/Altre attività e /Note relative alle altre attività

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 10, comma 5, lettera a); D.M. 16/3/2007 (Determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 5; D.M. 386 del 26/07/2007 (Linee guida), Allegato 1, punto 3, lettera n); D.lgs. 59/2017; D.M. 616/2017; L. 145/2018, comma 792.

6.12) Tipologia di attività a scelta dello studente

La norma stabilisce che l'unico vincolo posto alle attività formative autonomamente scelte dallo studente sia la coerenza con il progetto formativo, laddove per attività formativa si intende, come stabilito dalla norma, ogni attività organizzata o prevista dagli Atenei che assicuri la formazione culturale e professionale degli studenti. I regolamenti didattici di Ateneo devono assicurare la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti. Il complesso delle disposizioni normative in merito alle attività a scelta dello studente è inteso a favorire la flessibilità dei percorsi formativi, anche per facilitare la mobilità e l'internazionalizzazione,

Indicazioni: Si raccomanda di consentire agli studenti di proporre autonomamente le attività formative a scelta senza limitarne a monte la tipologia. La coerenza con il progetto formativo, infatti, esplicitamente richiesto dalla norma, riguarda il singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite, fermo restando che per l'acquisizione dei crediti relativi a queste attività è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto con le modalità stabilite dal regolamento didattico di Ateneo. Il corso di studi può indicare delle attività formative la cui coerenza con il percorso formativo sia assicurata, ma non può in alcun modo dichiarare a priori che altre attività non possano essere coerenti con tale percorso; in particolare possono essere accettate anche attività formative che non siano insegnamenti.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività forma-

tive Ordinamento didattico/Altre attività e /Note relative alle altre attività

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 1, comma 1, lettera o) e comma 5, lettera a); DD. MM. 16/3/2007 (Determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 5; D.M. 386 del 26/07/2007 (Linee guida), Allegato 1, punto 3, lettera n).

6.13) Numero di crediti attribuiti alla prova finale

La norma stabilisce che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio debbano prevedere anche attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. In particolare, riconosce alla prova finale della laurea il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza tuttavia richiederne una particolare originalità; la prova finale della laurea magistrale deve invece prevedere la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

Indicazioni: I CFU attribuiti alla prova finale devono essere misurati sul tempo effettivamente necessario alla sua preparazione; in particolare, alla prova finale di una laurea magistrale devono essere attribuiti un numero di CFU notevolmente superiori a quelli previsti per la prova finale di una laurea. Inoltre occorre che il numero di CFU indicato per la prova finale sia congruo al ruolo formativo assegnato negli obiettivi formativi. In particolare, il numero di CFU per la prova finale di un corso di laurea di norma non deve essere inferiore a 3; alla prova finale di una laurea magistrale andrà invece attribuito un numero di CFU notevolmente superiore.

Nel caso in cui parte del lavoro di preparazione della prova finale avvenga o possa avvenire all'interno di un'attività di stage o tirocinio, è possibile attribuire a quest'ultima attività parte dei crediti che sarebbero stati altrimenti attribuiti alla prova finale. Questo dev'essere però esplicitamente indicato nella descrizione della prova finale (si veda il punto 5.2) e nelle note alle altre attività.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/Altre attività e /Note relative alle altre attività

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 10, comma 5, lettera c) e art 11, comma 3, lettera d) e comma 5; D.M. 386 del 26/07/2007 (Linee guida), Allegato 1, punto 3, lettera i).

6.14) Conoscenza di una lingua europea oltre l'italiano nelle lauree e nelle lauree magistrali a ciclo unico

Per conseguire la laurea lo studente deve conoscere obbligatoriamente una lingua dell'Unione Europea diversa dalla lingua italiana.

Indicazioni: È necessario prevedere nella tabella delle attività formative, fra le altre attività, nell'ambito "Per la conoscenza di almeno una lingua straniera", un congruo numero di CFU per garantire l'acquisizione di tali competenze linguistiche nel corso di laurea. Questo può essere evitato inserendo nelle attività di base, caratterizzanti o affini settori scientifico-disciplinari relativi a lingue straniere, purché tali settori siano stati indicati nella tabella delle attività formative in modo che ne risulti chiara l'obbligatorietà (usando per esempio la possibilità di creare nelle attività affini gruppi di settori a cui attribuire crediti). In alternativa, occorre indicare che tali competenze linguistiche fra quelle richieste per l'accesso (si veda il punto 5.1.1).

Qualora il corso sia erogato interamente in una lingua straniera (diversa dall'italiano) è necessario che le competenze linguistiche adeguate per poter seguire il corso siano obbligatoriamente indicate tra quelle necessarie per l'accesso (si veda il punto 5.1.1); in tal caso non è necessario assegnare crediti nell'ambito "Per la conoscenza di almeno una lingua straniera", ma è opportuno inserire un intervallo di crediti (ad esempio nell'ambito "Ulteriori conoscenze linguistiche") per attività formative mirate all'insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/Attività di base e /Attività caratterizzanti e /Attività affini e /Altre attività e /Note

Fonti normative: D.M. 270/2004, art.7, comma 1, e art. 10, comma 5, lettera c).

6.15) Conoscenza di una lingua europea oltre l'italiano nelle lauree magistrali

In molte classi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti della classe stabiliscono che i laureati magistrali debbano conoscere una lingua dell'Unione Europea in maniera più approfondita di quanto previsto per i laureati. Tali classi si riconoscono per la presenza fra gli obiettivi formativi qualificanti della frase "I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari", o di una frase analoga.

Indicazioni: Per le lauree magistrali in tali classi è necessario prevedere nella tabella delle attività formative un numero di CFU congruo ad acquisire, prima del conseguimento della laurea magistrale, competenze equiparabili al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Tali crediti possono essere indicati fra le altre attività, nell'ambito "Ulteriori conoscenze linguistiche" oppure inserendo nelle attività caratterizzanti o affini settori scientifico-disciplinari relativi a lingue straniere, purché tali settori siano stati indicati nella tabella delle attività formative in modo che ne risulti chiara l'obbligatorietà (usando per esempio la possibilità di creare nelle attività gruppi di settori a cui attribuire crediti). In alternativa, è necessario dichiarare che tali competenze (livello B2) sono richieste tra i requisiti d'accesso (si veda il punto 5.1.2). Non è invece consentito dichiarare che tali competenze debbano essere acquisite autonomamente dagli studenti durante il percorso di laurea magistrale senza un'adeguata attribuzione di crediti formativi universitari, che si ricorda sono una misura del lavoro complessivo dello studente.

Qualora il corso sia erogato interamente in una lingua dell'Unione Europea (diversa dall'italiano) è necessario che le competenze linguistiche (almeno livello B2 del QCER) adeguate per poter seguire il corso siano obbligatoriamente indicate tra quelle necessarie per l'accesso (si veda il punto 5.1.1); in tal caso non è necessario assegnare crediti nell'ambito "Per la conoscenza di almeno una lingua straniera", ma è opportuno inserire un intervallo di crediti (ad esempio nell'ambito "Ulteriori conoscenze linguistiche") per attività formative mirate all'insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/Attività di base e /Attività caratterizzanti e /Attività affini e /Altre attività e /Note

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 10, comma 5, lettera d) e D.M. 16/03/07 (Determinazione delle classi di laurea magistrale).

6.16) Crediti attribuiti alle ulteriori attività formative

Oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio devono prevedere ulteriori attività formative volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento.

Indicazioni: L'attribuzione dei crediti alle ulteriori attività formative dev'essere coerente con gli obiettivi formativi del corso di studi. Per esempio, se negli obiettivi formativi è dichiarata l'acquisizione di abilità informatiche da parte degli studenti, allora nella tabella delle attività formative devono essere attribuiti crediti all'ambito "Abilità

informatiche e telematiche”, oppure dev’essere inserito nelle attività di base, caratterizzanti o affini uno almeno fra i settori INF/01 e ING-INF/05, purché tali settori siano stati indicati nella tabella delle attività formative in modo che ne risulti chiara l’obbligatorietà (usando per esempio la possibilità di creare nelle attività gruppi di settori a cui attribuire crediti). Analogamente, se negli obiettivi formativi sono menzionate attività di stage o tirocinio, a tali attività deve essere attribuito un numero di crediti coerente con quanto indicato nel resto dell’ordinamento.

In ogni caso occorre assegnare almeno 1 credito alle ulteriori attività formative. È possibile indicare solo un numero minimo di crediti all’intero insieme di tali attività senza specificare nell’ordinamento come saranno distribuiti fra le varie tipologie (ma tale specificazione dovrà comunque essere inserita per ciascun curriculum nel regolamento didattico del corso di studi e nella offerta didattica programmata), purché tale numero non sia talmente elevato (superiore a 6) da rendere indeterminata la struttura del percorso.

Si segnala che le attività “per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” devono essere necessariamente svolte al di fuori dell’università, mentre tale limitazione non si applica ai “tirocini formativi e di orientamento”. Di conseguenza si consiglia di usare quest’ultima tipologia in caso si ritenga di poter avere anche tirocini interni all’università.

I corsi di studio nelle classi L/DS e LM/DS di Scienze della difesa e della sicurezza devono prevedere rispettivamente almeno 60 e almeno 40 CFU di “forme coordinate di addestramento e tirocinio”. Tali crediti possono essere inseriti sia nella voce “tirocini formativi e di orientamento” sia nella voce “per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali”.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/Attività di base e /Attività caratterizzanti e /Attività affini e /Altre attività e /Note.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 10, comma 5, lettera d; D.I. 761/2015; D.M. 6/2019, art. 8, comma 2.

6.17) Comunicazioni dell’ateneo al CUN

Indicazioni: Questo campo può essere utilizzato non solo per rispondere a eventuali osservazioni del CUN ma anche per spiegare le motivazioni che sottendono le modifiche proposte e per chiarire le scelte fatte. In ogni caso non devono essere riportate informazioni già presenti in altri campi dell’ordinamento. Infine, questo campo deve essere aggiornato (eventualmente svuotandolo) a ogni presentazione dell’ordinamento al CUN e non deve riportare comunicazioni obsolete.

Quadro SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Attività Formative Ordinamento didattico/Comunicazioni dell’ateneo al CUN.

7) CORSI INTERCLASSE

La normativa prevede che, qualora l'ordinamento didattico di un corso di studi soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università possa istituire il corso di studi come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente deve indicare al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno (o al secondo anno per le lauree magistrali). Il corso interclasse si configura comunque come un unico corso; non è conforme allo spirito della norma l'eventuale espediente di offrire, utilizzando lo strumento dei curricula, due corsi sostanzialmente indipendenti tra loro all'interno di un unico contenitore.

Indicazioni: La cosa principale da tenere presente progettando un corso interclasse è che si tratta di un unico corso che soddisfa i requisiti di due classi, e non di due corsi paralleli (uno per ogni classe) inseriti in uno stesso contenitore. In particolare, tutti i percorsi formativi all'interno del corso di studi devono soddisfare i requisiti di entrambe le classi, in modo da permettere allo studente la possibilità di scegliere fino all'ultimo anno di corso in quale classe conseguire il titolo.

Le ragioni che inducono a istituire un corso di studi come appartenente a due classi devono essere chiare e convincenti. A tal fine dovrà essere illustrato il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto; negli obiettivi formativi specifici dovrà essere evidenziata l'unitarietà del progetto (anche in presenza di curricula) e chiarita la necessità dell'appartenenza a entrambe le classi.

Infine, mentre la trasformazione da interclasse a monoclasse di un corso si configura come una modifica di ordinamento, il passaggio di un corso da monoclasse a interclasse si configura di norma come una nuova istituzione (in quanto si aggiunge un titolo in una classe che prima non era presente all'offerta formativa dell'Ateneo).

L'interfaccia di inserimento della tabella delle attività formative di un corso interclasse permette di riprodurre fedelmente come viene progettato il percorso formativo evidenziandone l'unitarietà e semplificando il controllo del soddisfacimento dei requisiti delle due classi. Le attività formative sono inserite, come per i corsi monoclasse, a gruppi di settori (che svolgono il ruolo degli ambiti disciplinari dei corsi monoclasse) a cui sono assegnati degli intervalli di crediti. Il passaggio dall'ordinamento all'offerta didattica pro-

grammata poi avviene, come per i corsi monoclasse, sciogliendo gli intervalli e assegnando un numero intero ben definito di crediti a ciascun gruppo.

Le attività formative di base, caratterizzanti, e affini sono quindi inserite per gruppi di settori. A ciascun gruppo di settori bisogna assegnare un intervallo di crediti (minimo e massimo) e un ambito (di base, caratterizzante, o affini) per ciascuna classe. In particolare, tutti i settori inseriti in un gruppo devono appartenere a uno stesso ambito per ciascuna delle classi. Gruppi contenenti settori che compaiono fra le attività di base o caratterizzanti in una delle due classi ma non nell'altra devono essere assegnati alle attività affini dell'altra classe. L'inserimento delle altre attività avviene con l'interfaccia uguale a quella dei corsi monoclasse.

Partendo da queste informazioni il sistema crea automaticamente la visualizzazione della distribuzione delle attività formative nelle due classi, assegna alle attività affini o integrative l'unione dei settori indicati come affini per almeno una delle due classi, ed effettua le seguenti verifiche:

- che i settori inseriti in un gruppo appartengano effettivamente tutti agli ambiti indicati per le due classi;
- che la somma dei minimi dei gruppi e delle altre attività sia minore o uguale al numero di crediti necessari al conseguimento del titolo;
- che la somma dei massimi dei gruppi e delle altre attività sia maggiore o uguale al numero di crediti necessari al conseguimento del titolo;
- che i requisiti di entrambe le classi siano soddisfatti.

Inoltre,

- i controlli sulla realizzabilità complessiva della tabella (punto 6.2) e sull'ampiezza degli intervalli (punto 6.3) devono essere effettuati sui gruppi come sono stati inseriti, e non sulle visualizzazioni separate delle due classi;
- il numero minimo/massimo di crediti attribuito alle attività affini è la somma dei minimi/massimi dei gruppi assegnati alle attività affini per almeno una delle due classi;
- in caso la somma dei minimi dei gruppi che contribuiscono a formare le attività di base (o caratterizzanti o affini) sia inferiore al minimo richiesto da una classe per quella tipologia di attività, sarà possibile indicare un valore minimo di crediti assegnati all'insieme di quei gruppi (come avviene adesso per l'insieme degli ambiti di una tipologia di attività nei corsi monoclasse) maggiore della somma dei minimi, in modo da soddisfare i requisiti della classe.

La tabella delle attività formative dei corsi interclasse già istituiti che non hanno subito modifiche di ordinamento successivamente all'A.A. 2015/16 è tut-

tora registrata nella SUA-CdS con la struttura in vigore all'epoca della loro istituzione. La tabella delle attività formative dei corsi interclasse istituiti o che hanno effettuato modifiche di ordinamento a partire dall'A.A. 2016/17 è strutturata come sopra descritto.

Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/(Sezione F) Attività formative Ordinamento didattico/

Fonti normative: DD.MM. 16/03/2007 (Determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale), art. 1, comma 3. D.M. 386 del 26/07/07 (Linee guida), allegato 1, parte 2.1, commenti all'art. 1, comma 3.

8) CORSI DI LAUREA A ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Per facilitare l'istituzione di corsi di laurea maggiormente orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro il legislatore ha recentemente introdotto, con il D.M. n. 446 del 12 agosto 2020, specifiche classi di laurea a orientamento professionale. I corsi afferenti a tali classi devono:

- essere erogati in modalità convenzionale;
- prevedere una programmazione locale degli accessi (parametrando il numero degli studenti sulla disponibilità di tirocini, sulla capienza dei laboratori e sulle esigenze del mondo del lavoro);
- riservare almeno 48 CFU alle attività di didattica frontale, di cui almeno 12 CFU alle attività di base, almeno 24 CFU alle attività caratterizzanti, almeno 6 CFU alle attività affini o integrative, e almeno 3 CFU alle attività formative autonomamente scelte dallo studente;
- riservare almeno 48 CFU ad attività laboratoriali da inserire in ordinamento sotto la voce "Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro" (ed a cui non sono associati settori scientifico-disciplinari). Lo svolgimento delle attività di laboratorio può avvenire, previa stipula di apposite convenzioni, anche presso qualificate strutture pubbliche o private esterne alle università, incluse scuole secondarie di secondo grado, che possano offrire strutture adeguate;
- riservare almeno 48 CFU ad attività di stages e tirocini da inserire in ordinamento sotto la voce "Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali" come previsto dall'art. 10, comma 5, lettera e) del D.M. n.270/2004. Lo svolgimento delle attività di tirocinio deve avvenire, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano l'identificazione di un congruo numero di tutor interni alle strutture in cui saranno svolti i tirocini, che operino in collaborazione con figure interne all'università.
- prevedere la preparazione di una prova finale (le cui attività devono essere coordinate con le attività relative al tirocinio) e attività formative relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano.
- prevedere attività formative specificamente progettate questi corsi e non possono mutuare attività di base e caratterizzanti da corsi di

studio non a orientamento professionale.

Inoltre i corsi a orientamento professionale:

- non possono prevedere più di 20 esami o verifiche di profitto;
- nei casi in cui la classe preveda più ambiti per le attività caratterizzanti senza specificarne il numero minimo di crediti possono attivare anche un solo ambito disciplinare caratterizzante;
- devono indicare esplicitamente che l'iscrizione a una laurea magistrale non costituisce uno sbocco naturale per laureati.

In relazione ai corsi di laurea "sperimentali" ad orientamento professionale attivati negli anni passati (ai sensi del D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016 e del D. M. n. 6 del 7 gennaio 2019) il D.M. n. 446 del 12 agosto 2020 prevede che i corsi attivati nelle classi L-7, L-8, L-9, L-23, L-25, e L-26 aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle nuove classi a orientamento professionale siano disattivati entro l'anno accademico 2022/2023 e che non possano essere attivati nuovi corsi sperimentali negli ambiti delle predette classi. Dopo la disattivazione dei "vecchi" corsi a orientamento professionale, le Università dovranno assicurare agli studenti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo e, inoltre, dovranno dare agli studenti la possibilità di optare per il trasferimento ai corsi delle nuove classi a orientamento professionale garantendo loro il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati.

Si sottolinea che non sarà necessario trasformare immediatamente (a valere dall'anno accademico 2021/2022) i "vecchi" corsi a orientamento professionale e che, in ogni caso, una loro trasformazione sarà considerata dal Ministero una richiesta di accreditamento di un nuovo corso.

Si sottolinea, inoltre, che nelle classi diverse da L-7, L-8, L-9, L-23, L-25, e L-26, anche per questo anno accademico sarà possibile attivare corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale, ai sensi del D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016 e del D. M. n. 6 del 7 gennaio 2019, caratterizzati da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro. Tali corsi devono essere erogati in modalità convenzionale, prevedere una programmazione locale degli accessi entro il limite massimo di 50 studenti, e assicurare, tramite convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi od ordini professionali, lo svolgimento di almeno 50 e non più di 60 crediti di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti. Inoltre, al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno

pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del corso stesso dopo il primo triennio.

L'indicazione dell'orientamento professionale del corso deve essere indicata nella Gestione schede SUA.

Questi corsi possono eventualmente avvalersi della facoltà di inserire nelle attività di base o caratterizzanti settori non previsti dalla classe (si veda il paragrafo 6.6) e, nell'ordinamento, nel regolamento didattico e nell'offerta didattica programmata, attribuire parte dei crediti di tirocinio alle attività di base o caratterizzanti; qualora si utilizzino crediti di attività di base o caratterizzanti per il tirocinio, ciò va chiarito nelle note relative a tali attività.

Indicazioni: Gli ordinamenti dei corsi a orientamento professionale si presentano utilizzando la stessa interfaccia predisposta per i corsi non a orientamento professionale e, ove esse non siano in contrasto con i contenuti di questo paragrafo, valgono le indicazioni contenute negli altri paragrafi di questa guida.

Nella predisposizione degli ordinamenti dei corsi a orientamento professionale occorre prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- La denominazione dei corsi, che deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dei corsi stessi, non deve in alcun modo essere fuorviante e non deve, quindi, impiegare termini normalmente utilizzati nelle denominazioni dei corsi non a orientamento professionalizzante.
- Gli obiettivi formativi devono indicare chiaramente il carattere professionalizzante dei corsi, descrivere in maniera accurata il percorso formativo proposto per il raggiungimento di tali obiettivi, specificando i contenuti proposti per le attività di didattica frontale, laboratoriali, e di tirocinio.
- Anche per i corsi di laurea a orientamento professionale occorre assegnare un numero minimo di crediti maggiore di zero a tutti gli ambiti di base previsti dalle tabelle delle rispettive classi.
- Fermo restando che il numero complessivo di esami, o verifiche di profitto, non potrà essere superiore a 20, per gli insegnamenti, o moduli, per le attività di base e caratterizzanti è possibile prevedere dimensioni anche inferiori a 5 CFU. Conseguentemente, agli ambiti disciplinari, per i quali non siano previsti dei minimi dalle tabelle, è possibile attribuire numeri (minimi e massimi di crediti) anche inferiori a 5 CFU.
- Relativamente agli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati, il nome della "figura professionale che si intende formare" non deve utilizzare termini normalmente impiegati per i laureati nelle classi non a orientamento professionale. Gli "sbocchi occupazionali"

devono indicare esplicitamente che l'iscrizione a una laurea magistrale non costituisce uno sbocco naturale per laureati.

Quadro SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Attività formative Ordina-
mento didattico/Convenzioni corso professionalizzante

Fonti normative: D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016, D.M. n. 6 del 7
gennaio 2019, e D.M. n. 446 del 12 agosto 2020.